

NOVITÀ IVA PER VENDITE A DISTANZA ED E-COMMERCE

Il D.Lgs. n. 83/2021, che recepisce le Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995, ha introdotto alcune novità in materia IVA applicabili alle vendite a distanza di beni intra UE che entreranno in vigore dal

01/07/2021

A norma dell'art. 38-bis D.L. 331/1993 si definiscono **vendite a distanza** tutte le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto dall'Italia con destinazione in un altro Paese UE nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d'imposta (privati) – casistica che riguarda in particolar modo le vendite di beni tramite l'ausilio di canali elettronici (*e-commerce* indiretto).

A decorrere dal 01/07/2021, ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. b), le vendite a distanza sono **imponibili ai fini IVA nel Paese di partenza (IT)** fino al raggiungimento del **limite complessivo di € 10.000,00**.

Al superamento di tale limite, tali cessioni divengono **imponibili nel Paese membro di destinazione**, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ivi vigente.

A tal fine, due sono le alternative possibili:

- identificazione ai fini IVA o nomina di un rappresentante fiscale nel singolo Paese UE di destinazione dei beni per l'espletamento di tutti gli adempimenti IVA;
- adesione al regime speciale c.d. "OSS" (One Stop Shop).

FUNZIONAMENTO DEL REGIME OSS

L'applicazione del regime "OSS" si sostanzia nell'applicazione dell'aliquota IVA vigente nel Paese UE di destinazione utilizzando la propria partita IVA italiana.

La gestione degli adempimenti IVA conseguenti avviene attraverso l'accreditamento alla piattaforma disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (accessibile con le proprie credenziali Fisconline/SPID ecc.).

La liquidazione dell'IVA "OSS" avviene separatamente rispetto alla liquidazione dell'IVA nazionale con periodicità trimestrale, mediante la presentazione di una dichiarazione IVA periodica (scadenze: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

L'imposta viene assolta tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, senza necessità di modelli F24 e senza possibilità di utilizzo di crediti in compensazione.

L'adesione al regime speciale "OSS" è comunque applicabile in via opzionale anche al di sotto del limite di € 10.000,00.

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le cessioni di:

- beni soggetti ad accisa;
- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di destinazione.

Ferme le disposizioni in materia IVA già in vigore per le prestazioni dei c.d. “servizi TTE” (telecomunicazione/teleradiodiffusione ed elettronici) – *e-commerce* diretto – di cui all’art. 7-octies del DPR 633/1972.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Riferimenti:

Cudiz Francesca Cudiz@studiobrc.com

Cordiali saluti.
Studio BRC associati